

Capo I GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro e della Giustizia

E M A N A

il seguente Decreto Legislativo:

Art. 1.

I Tribunali Tributari

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in Tribunale Tributari, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia o “città metropolitana”, ed in Tribunali Tributari d’Appello, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.

Fino al 31 dicembre 2020, le Sezioni (anche distaccate) delle attuali Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali rimangono presso le attuali sedi . Entro il 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle Commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con Decreto del Presidente della Commissione Provinciale o Regionale sono determinati i criteri e le modalità di suddivisione e funzionamento delle Sezioni.

Nei Comuni o comunque capoluoghi di provincia o “città metropolitana” con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non

meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, potranno essere istituite sezioni staccate dei Tribunali Tributari, previo distacco di personale già impiegato negli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime Commissioni, con corrispondente adeguamento delle Sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle Sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da Tribunali Tributari e Tribunali Tributari d'Appello, aventi competenza sul territorio della provincia o "città metropolitana" corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le Commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

3. I Tribunali Tributari e Tribunali Tributari d'Appello, il numero indicativo, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

4. Il numero delle Sezioni di ciascun Tribunale può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi rilevato negli ultimi tre anni dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

5. Alla istituzione di nuovi Tribunali ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di giustizia.

Art. 2.

La composizione dei Tribunali Tributari

1. A ciascuno dei Tribunali è preposto un Presidente, che presiede anche la prima sezione.

2. Il Presidente del Tribunale Tributario, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal Presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.

3. Il Presidente del Tribunale con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più Presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.

4. A ciascuna sezione è assegnato un Presidente, un vice- Presidente e non meno di tre Giudici Tributari.

5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal Presidente della sezione o dal Vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.

6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il Presidente della Commissione designa i componenti di altre sezioni.

Art. 3.

I Presidenti de Tribunali Tributari e delle sezioni

1. I Presidenti dei Tribunali Tributari sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi, **contabili** o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F, o ancora da Giudici Tributari con oltre 10 anni di servizio che abbiano acquisito la laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ma, questi ultimi, che abbiano superato un percorso di “procedura” sia in ambito universitario che attraverso percorsi legalmente riconosciuti quali ad esempio, seguiti e superati presso la scuola superiore della pubblica amministrazione o presso la scuola superiore della magistratura

2. I Presidenti di sezione dei Tribunali Tributari sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi, **contabili** o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F o ancora da Giudici Tributari con oltre 10 anni di servizio che abbiano acquisito la laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ma, questi ultimi, che abbiano superato un percorso di “procedura” sia in ambito universitario che attraverso percorsi legalmente riconosciuti quali ad esempio, seguiti e superati presso la scuola superiore della pubblica amministrazione o presso la scuola superiore della magistratura.

I Vicepresidenti di sezione dei Tribunali Tributari sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di Giudice Tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o titolo equipollente comunque individuabile in un percorso di laurea magistrale e non triennale, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

3. I Presidenti dei Tribunali Tributari d’Appello sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi, **contabili** o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

4. I Presidenti di sezione dei Tribunali Tributari d’Appello sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi, **contabili** o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F o ancora da Giudici Tributari con oltre 10 anni di servizio che abbiano acquisito la laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ma, questi ultimi, che abbiano superato un percorso di “procedura” sia in ambito universitario che attraverso percorsi legalmente riconosciuti quali ad esempio, seguiti e superati presso la scuola superiore della pubblica amministrazione o presso la scuola superiore della magistratura

I Vicepresidenti di sezione dei Tribunali Tributari d'Appello sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi, **contabili** o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F o ancora da Giudici Tributari con oltre 10 anni di servizio che abbiano acquisito la laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ma, questi ultimi, che abbiano superato un percorso di "procedura" sia in ambito universitario che attraverso percorsi legalmente riconosciuti quali, ad esempio, seguiti e superati presso la scuola superiore della pubblica amministrazione o presso la scuola superiore della magistratura

Art. 4.

I giudici dei Tribunali Tributari

1. I giudici dei Tribunali Tributari sono nominati tra:

- a) i magistrati ordinari, (amministrativi, militari e contabili), in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
- b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;
- c) gli ufficiali o sottufficiali della Guardia di Finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;
- d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
- e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;
- f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;
- g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-razionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;
- h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5;
- i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.

Art. 5.

I giudici dei Tribunali Tributari d'Appello

1. I giudici dei Tribunali Tributari d'Appello sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, (amministrativi, militari e contabili), in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;

c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;

d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di Finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;

e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.

Art. 6.

La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti

1. Il Presidente di ciascun Tribunale Tributario, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di Presidenza per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.

2. Il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Ciascun collegio giudicante deve

tenere udienza almeno quattro volte al mese, con la possibilità di tenerne anche due in un'unica data

3. Il Presidente del Tribunale Tributario o del Tribunale Tributario d'Appello, col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Capo II I COMPONENTI Dei Tribunali Tributari

Art. 7

Requisiti generali

1. I componenti delle Commissioni tributarie debbono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantacinque anni di età;
- e) avere idoneità fisica e psichica;

Art. 8.

Incompatibilità

1. Non possono essere componenti dei Tribunali Tributari, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

- d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, in servizio;
- e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle Finanze;
- g) i prefetti;
- h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
- i) coloro che in qualsiasi forma, negli ambiti regionali dei propri rispettivi domicilio o residenza, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione esercitano, sia autonomamente che sotto forma di studio associato o in collaborazione con terzi a qualunque titolo, la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;
- l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
- m) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)

1-bis Non possono essere componenti dei Tribunali Tributari i coniugi, i conviventi o i (parenti fino al secondo grado) o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede il Tribunale Tributario . Non possono, altresì, essere componenti dei Tribunali Tributari d'Appello i coniugi, i conviventi o i (parenti fino al secondo grado) o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la Commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Nessuno può essere componente effettivo di più Tribunali Tributari .

4. I componenti dei Tribunali Tributari, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla

suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso il Tribunale Tributario di originaria appartenenza.

Art. 9.

Procedimenti di nomina dei componenti dei Tribunali Tributari

1. I componenti dei Tribunali Tributari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.

2. Il Consiglio di Presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni Tribunale Tributario e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

(2-bis. Per i Tribunali d'Appello Tributario i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali Commissioni della metà dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.)

3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8.

4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico.

5. Il Ministro delle Finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.

6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle Finanze, su conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza.

Art. 10.

Giuramento

1. I componenti dei Tribunali Tributari, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".

2. I Presidenti dei Tribunali d'Appello Tributari prestano giuramento dinanzi al Presidente del Consiglio di Presidenza.

3. I Presidenti dei Tribunali Tributari prestano giuramento dinanzi al Presidente del Tribunale Tributario d'Appello regionale nella cui circoscrizione ha sede il Tribunale Tributario cui sono destinati.

4. I Presidenti di sezione e gli altri componenti dei Tribunali Tributari prestano giuramento dinanzi al Presidente del Tribunale Tributario cui sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso è stato prestato.

Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento.

1. La nomina a una delle funzioni dei componenti dei Tribunali Tributari non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti dei Tribunali Tributari, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I Presidenti di sezione, i Vicepresidenti e i componenti dei Tribunali Tributari non possono essere assegnati alla stessa sezione del medesimo Tribunale Tributario per più di cinque anni consecutivi.

4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti dei Tribunali Tributari in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di Presidente, di Presidente di sezione, di vice Presidente e di componenti dei Tribunali Tributari è annunciata dal Consiglio di Presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti dei Tribunali Tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di Presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica ;

c) i componenti dei Tribunali Tributari, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all' assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall' articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nei Tribunali Tributari .

Art. 12.

Decadenza dall'incarico

1. Decadono dall'incarico i componenti dei Tribunali Tributari i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8;

c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;

d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle Finanze previa deliberazione del Consiglio di Presidenza.

Art. 13.

Trattamento economico

1. Il Ministro delle Finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del Tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle Commissioni Tributarie.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la Commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della Commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.

3. La liquidazione dei compensi è quantificata e disposta dal preposto ufficio amministrativo del Tribunale Tributario d'Appello, nella cui circoscrizione ha sede il Tribunale Tributario di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della Segreteria della Commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari da parte del Ministero sulla base del fondo stanziato

annualmente oltre che dall'introito del Contributo Unificato la cui gestione amministrativa e contabile avverrà a cura del Consiglio di Presidenza in accordo con il Ministero del Tesoro. Presso il Consiglio di Presidenza verrà costituita una apposita Commissione di Vigilanza che opererà in autonomia sul controllo dei flussi afferenti il Contributo Unificato e la sua distribuzione ai fini di una equa ripartizione tra il pagamento dei compensi variabili, le spese di ammodernamento periodico dei sistemi informatici, degli arredi e le piccole manutenzioni delle sedi dei Tribunali Tributari, oltre che per migliorare le condizioni economiche del personale amministrativo e di Segreteria dei Tribunali stessi.

3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

4. Il Compenso fisso che una volta stabilito con decreto del Ministero delle Finanze, varierà automaticamente ogni anno sulla base di quanto disposto dall'ISTAT, il compenso variabile verrà invece desunto interamente dal Contributo Unificato.

Art. 14.

Responsabilità

1. Ai componenti dei Tribunali Tributari si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Art. 15.

Vigilanza e sanzioni disciplinari

1. Il Presidente di ciascun Tribunale Tributario esercita la vigilanza sugli altri componenti (...). (Il Presidente di ciascun Tribunale Tributario segnala al Consiglio di Presidenza, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di Segreteria del Tribunale Tributario da lui diretto. Il Presidente di ciascun Tribunale Tributario d'Appello esercita la vigilanza sulla attività (giurisdizionale) dei Tribunali Tributari aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

2. I componenti dei Tribunali Tributari, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento, per lievi trasgressioni;

b) censura, per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre trasgressioni di cui alla lettera a);

c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi, per tardivo deposito più di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal Presidente del Tribunale Tributario, dopo l'inosservanza del termine

prescritto di sessanta giorni, per omissione da parte di Presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo o di fissazione per più di tre volte da parte di Presidente di Commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze, per inosservanza di altri doveri dell'incarico e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico;

d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c).

Art. 16.

Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Tribunale Tributario d'Appello nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.

2. Il Consiglio di Presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

3. Il Consiglio di Presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la Segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il Presidente del Consiglio di Presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di Presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di Commissione tributaria.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Presidenza è applicata con decreto del Ministro delle Finanze.

7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.

Capo III IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 17.

Composizione

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle Finanze.

2. Il Consiglio di Presidenza è composto da sette componenti eletti dai Giudici Tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.

2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un Presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

2-ter. I componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria eletti dal Parlamento, finchè sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, nè alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

3. I componenti del Consiglio di Presidenza sono eletti da tutti i componenti dei Tribunali Tributari con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.

4. **COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342.**

Art. 18.

Durata

1. Il Consiglio di Presidenza dura in carica per cinque anni.

2. I componenti del Consiglio di Presidenza, che nel corso del quinquennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a Presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 18, comma 4-ter) che "[...] Fino alla definizione del processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma è prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del Decreto Legislativo n. 545 del 1992".

Art. 19

(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342)

Art. 20.

Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti al Consiglio di Presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti dei Tribunali Tributari sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Il componente del Tribunale Tributario sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.

Art. 21.

Elezioni del Consiglio di Presidenza

1. Le elezioni del Consiglio di Presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza è istituito presso il Ministero delle Finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un Presidente di Tribunale Tributario che lo presiede e da due Giudici Tributari, nominati dal Ministro delle Finanze.

2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi dei Tribunali Tributari e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal Presidente del Tribunale Tributario o da un suo delegato, che lo presiede, e da due Giudici Tributari nominati dal Presidente dei due rispettivi Tribunali Tributari. Il voto viene espresso presso la sede del Tribunale Tributario presso il quale è espletata la funzione giurisdizionale.

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 84, comma 3) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, decorrono dal centovesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2 della stessa legge.

Il D.L. 30 ottobre 2000, n. 311, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 2000, n. 386, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centovesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1 dello stesso D.L. 311/2000.

Art. 22.

Votazioni

1. **COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342.**

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342.

3. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione.

Art. 23.

Proclamazione degli eletti. Reclami

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età anagrafica .

2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di Presidenza e debbono pervenire alla Segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

3. Il Consiglio di Presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 24

Attribuzioni

1. Il Consiglio di Presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei Tribunale tributari ;

d) formula al Ministro delle Finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti periodicamente i Presidenti dei Tribunali Tributari ;

e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle Finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata dei Tribunali Tributari ;

f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali Tributari divise in sezioni;

h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei Giudici Tributari;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento dei Tribunali Tributari ;

l) esprime parere sulla ripartizione fra i Tribunali Tributari dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle Finanze per le spese di loro funzionamento;

(m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;)

m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altro Tribunale Tributario, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio di Presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale ed amministrativa delle Commissioni tributarie e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante ed in quello della Segretari affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Art. 25.

Convocazione

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 26.

Deliberazioni

1. Il Consiglio di Presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

Art. 27

Trattamento dei componenti del Consiglio di Presidenza

1. I componenti del Consiglio di Presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai Presidenti di Tribunali Tributari.

2. Ai componenti del Consiglio di Presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C. (12) (15).

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 85, comma 2) che sono ridotte le indennità di cui al presente articolo, spettanti ai componenti del Consiglio di Presidenza.

Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 2) che sono ridotte le indennità di cui al presente articolo, spettanti ai componenti del Consiglio di Presidenza.

Art. 28.

Scioglimento del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Art. 29.

Alta sorveglianza

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta (sorveglianza sulle Commissioni tributarie) e sui Giudici Tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle Finanze hanno facoltà di chiedere al Consiglio di Presidenza e ai Presidenti delle Commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al Consiglio di Presidenza.

2. Il Ministro delle Finanze presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di Presidenza.

Art. 29-bis.

(Autonomia contabile del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria).

1. Il Consiglio di Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei Conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale).

Capo IV GLI UFFICI DI SEGRETERIA

Art. 30.

Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è assistito da un ufficio di Segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle Finanze.

2. L'ufficio di Segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'art. 36.

Art. 31.

Uffici di Segreteria dei Tribunali Tributari

1. È istituito presso ogni Commissione tributaria un ufficio di Segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti. Detto Ufficio, cui viene assegnato un direttore, sarà alle dipendenze funzionali del Presidente del Tribunale Tributario di appartenenza

Art. 32.

Personale addetto agli uffici di Segreteria dei Tribunali Tributari

1. Agli uffici di Segreteria dei Tribunali Tributari sono addetti dipendenti del Ministero delle Finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 è costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni Tribunale Tributario, nella tabella D. Il Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni Tribunale Tributario .

Art. 33.

Trattamento economico del personale degli uffici di Segreteria

1. Al personale addetto agli uffici di Segreteria dei Tribunali Tributari spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle Finanze.

(2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita) dalla data di entrata in funzione delle nuove Commissioni tributarie, se più favorevole, l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalità da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività.

3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, è fatta con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 34.

Amministrazione del personale delle Segreterie

1. Il personale di cui all'art. 32 è amministrato secondo le disposizioni della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e del suo regolamento di attuazione.

Art. 35.

Attribuzioni del personale delle Segreterie

1. I direttori delle Segreterie dei Tribunali Tributari e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di Segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessità del processo tributario; partecipano a Commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all'Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla Segreteria.

2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono

compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore.

3. Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore.

4. Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attività connesse e attività di ufficiale giudiziario in udienza.

5. Il personale della Segreteria che attraverso il Direttore sarà funzionalmente dipendente dal Presidente del Tribunale Tributario di appartenenza, di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art. 36.

Capo V I SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 36.

Servizi automatizzati

1. È istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di Segreteria dei Tribunali Tributari e del Consiglio di Presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli. Detto servizio sarà effettuato a cura diretta del Consiglio di Presidenza che a tal fine organizzerà un proprio ufficio che verrà attribuito ad un Consigliere che mensilmente relazionerà il Consiglio sull'andamento in ambito regionale.

2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 è preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

3. Le modalità di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con regolamento.

Art. 37.

Attività di indirizzo agli uffici periferici

È istituita la “*Direzione Centrale per il Contenzioso tributario e l'equità fiscale*”, che dipenderà funzionalmente, direttamente dal Ministro delle Finanze, per garantire la terzietà tra le parti in giudizio ai sensi dell'art. 111 della Costituzione e sarà costituita da sette componenti, quattro dei quali nominati direttamente dal CPGT, due da individuare nelle figure del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Comandante Generale della Guardia di Finanza “uscenti” mentre il settimo, con funzioni di Presidente, direttamente dal Ministro dell'Economia. I Componenti

nominati, dureranno in carica due anni e non dovranno aver superato il 73° anno di età al momento dell'insediamento.

1. La Direzione Centrale per il Contenzioso Tributario e l'Equità Fiscale cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi ai Tribunali Tributari sulla base di segnalazioni periodiche dei Presidenti delle stesse.

2. La Direzione Centrale per il Contenzioso Tributario e l'Equità Fiscale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura Generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.

3. La Direzione Centrale per il Contenzioso Tributario e l'Equità Fiscale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle Direzioni dei singoli Tribunali Tributari, esamina l'attività di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi ai Tribunali Tributari e, se necessario, impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.

4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle controversie dinanzi ai Tribunali Tributari e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa.

(4-bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle Finanze di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992.)

Art. 38.

Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi

1. La Direzione Centrale per il Contenzioso Tributario e l'Equità Fiscale di cui all'art. 37, comma 1, rileva, sulla base di relazioni trimestrali delle direzioni dei singoli Tribunali Tributari ed avvalendosi anche del servizio di cui all'art. 36, i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici sono accolti dai Tribunali Tributari; essa, in relazione ai motivi di accoglimento rilevati, elabora le direttive per gli uffici periferici e formula le conseguenti proposte al Ministro.

2. La Direzione Centrale per il Contenzioso Tributario e l'Equità Fiscale di cui all'art. 37, comma 1, in relazione alla rilevazione di cui al comma 1 ed anche avvalendosi di informazioni ed elementi acquisiti dall'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscali, formula le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie e le trasmette all'ufficio del coordinamento legislativo del Ministro.

Art. 39.

Rilevazioni statistiche

1. La Direzione Centrale per il Contenzioso Tributario e l'Equità Fiscale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonché ai provvedimenti adottati.

2. Le modalità delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento.

Art. 40.

Ufficio del massimario

1. È istituito presso ciascun Tribunale Tributario d'Appello un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e dai Tribunali Tributari aventi sede nella sua circoscrizione.

2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32.

3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle Finanze e quello, autonomo gestito dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al quale i Tribunali Tributari sono collegati anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria.

Art. 41.

Corsi di aggiornamento

1. La scuola centrale tributaria, d'intesa con la Direzione Centrale per il Contenzioso Tributario e l'Equità Fiscale di cui all'art. 37, comma 1, e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti dei Tribunali Tributari concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute.

2. Le modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti con regolamento.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.

Insediamiento dei Tribunali Tributari

1. I Tribunali Tributari sono insediati in unica data entro il 1 gennaio 2021 con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno sessanta giorni prima. (4) (5)

2. Dalla stessa data sono soppresse le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e di primo e secondo grado oltre che, in via definitiva, la Commissione Centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 è soppressa e cessa di funzionare (tenuto conto dei ricorsi ormai definiti entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze).

4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287II D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 69, comma 1) che la data unica di insediamento dei Tribunali Tributari e dei Tribunali Tributari d'Appello, prevista dal comma 1 del presente articolo, è differita sulla base degli aggiornamenti normativi che interverranno al 1 gennaio 2021

Art. 43.

Nomina dei primi componenti nei Tribunali Tributari

1. I componenti dei Tribunali Tributari, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a semplice domanda da parte dei componenti delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di età di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (Presidente di Tribunale Tributario, Presidente di sezione, vice Presidente di sezione, Giudice Tributario, Tribunale Tributario e Tribunale Tributario d'Appello, sede) è rivolta al Ministro delle Finanze con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.

3. Sono formati, per ciascun Tribunale Tributario, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi così come individuati nel presente disegno di legge, distinti elenchi per la nomina a Presidente di sezione, a vice Presidente di sezione ed a giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età anagrafica. Il periodo di esercizio delle

funzioni nelle Commissioni provinciali e regionali oltre che nella Commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.

4. I componenti delle Commissioni provinciali e regionali già aventi sede nella regione sono nominati componenti nei Tribunali Tributari e nei Tribunali Tributari d'Appello costituite nella stessa regione con conferma (...) del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al Presidente, ai Presidenti di sezione; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio o con laurea equipollente comunque come meglio specificato in precedenza, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente Vicepresidenti di sezione dei Tribunali Tributari

5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria la Commissione di cui al comma 6.

6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una Commissione nominata dal Ministro delle Finanze, costituita da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei Conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle Finanze. La Commissione si avvale della Direzione Centrale per il Contenzioso Tributario e l'Equità Fiscale. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle Finanze.

7. Le nomine dei componenti i Tribunali Tributari nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze.

8. I componenti dei Tribunali Tributari nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al Presidente rispettivamente del tribunale e della Corte di Appello, nella cui circoscrizione il Tribunale Tributario relativo ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5.

8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti dei Tribunali Tributari, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.

9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 SETTEMBRE 1995, N. 403, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1995, N. 495.

10. Prima della costituzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, le nomine dei Giudici Tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con l'osservanza dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente Decreto Legislativo; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4. AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 31, comma 4) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 aprile 1998.

Art. 43. (5) (6) (7) (9)

Nomina dei primi componenti nei Tribunali Tributari

1. I componenti dei Tribunali Tributari, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti dei Tribunali Tributari con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di età di cui all'art. 7, comma 1, lettera d). (6)

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (Presidente di Tribunale Tributario, Presidente di sezione, Vicepresidente di sezione, Giudice Tributario, Tribunale Tributario e Tribunale Tributario d'Appello, sede) è rivolta al Ministro delle Finanze con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.

3. Sono formati, per ciascuna Commissione tributaria, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, distinti elenchi per la nomina a Presidente di sezione, a Vicepresidente di sezione ed a giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età anagrafica. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle Commissioni provinciali e regionali e nella Commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.

4. I componenti delle Commissioni provinciali e regionali già aventi sede nella regione sono nominati componenti nei Tribunali Tributari e nei Tribunali Tributari d'Appello costituite nella stessa regione con conferma, del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3,; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le Commissioni tributarie provinciale e regionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente Vicepresidenti del Tribunale Tributario e Tribunale Tributario d'Appello

5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria la Commissione di cui al comma 6.

6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una Commissione nominata dal Ministro delle Finanze, costituita da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei Conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle Finanze. La Commissione si avvale della Direzione centrale per il contenzioso tributario e l'equità fiscale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle Finanze. (5)

7. Le nomine dei componenti i Tribunali Tributari e i Tribunali d'Appello Tributari nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze.

8. I componenti dei Tribunali Tributari nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al Presidente rispettivamente del tribunale e della Corte di Appello, nella cui circoscrizione la Commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5.

8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti dei Tribunali Tributari, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.

9. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 SETTEMBRE 1995, N. 403 CONVERTITO DALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1995, N. 495**

10. Prima della costituzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, le nomine dei Giudici Tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con l'osservanza dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente Decreto Legislativo; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4.

Il d.l. 29 aprile 1994, n. 260 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 giugno 1994, n. 413 ha disposto che "a ciascun componente della Commissione istituita ai sensi del comma 6 del presente art. 43, compete un'indennità una tantum, nella misura lorda di lire venti milioni onnicomprensivi, ivi inclusi gli oneri a carico dello Stato".

Art. 44-bis.

((Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996))

1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1 gennaio 2021 dinnanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali, di valore inferiore a 2.500 euro, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal Presidente della sezione fra i componenti della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali).

Art. 44-ter

(Modifica delle tabelle).

1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F verranno rivisti sulla base di un criterio di “pari dignità” ed allegate al presente decreto su conforme parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze).

Art. 46.

Personale addetto alle Segreterie delle Commissioni Tributarie soppresse

1. Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1993 presso le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, è assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato rispettivamente ai Tribunali Tributarî ed ai Tribunali Tributarî d'Appello nella cui circoscrizione è la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili.

3. Al personale in servizio presso la Segreteria della Commissione Tributaria Centrale spetta, dalla data di entrata in funzione dei nuovi Tribunali Tributarî e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attività della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33.

Art. 47.

Rinuncia all'assegnazione alle Segreterie dei Tribunali Tributarî

1. I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle Finanze, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto

presso le Segreterie delle Commissioni tributarie, hanno facoltà di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a prestare servizio presso i Tribunali Tributari.

2. Il personale, che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, (continua a prestare servizio) presso gli uffici delle Segreterie dei Tribunali Tributari fino a quando i posti non saranno coperti con personale di corrispondente qualifica del contingente di cui all'art. 32.

Art. 48.

Modalità particolari di inquadramento del personale delle Segreterie

1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all'art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. È data tuttavia facoltà, in relazione alla necessità di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione di idonei nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle Finanze nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di graduatorie uniche nazionali approvate con decreto del Ministro delle Finanze, e di indire concorsi speciali da espletarsi secondo le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

2. Gli impiegati di VII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od equipollenti, che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e lodevolmente funzioni di cancelliere, coordinando due o più sezioni, purché risultanti da provvedimenti formali di udienza di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.

Art. 49.

Norme abrogate

1. A decorrere dalla data di insediamento dei Tribunali Tributari (sono abrogati gli articoli da 2 a 14) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (12, quarto comma,) 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, continuano ad applicarsi relativamente alla Commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.

Art. 50.

Regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati (entro il).....

Art. 51.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il...

2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento dei Tribunali Tributari (salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE PERVENUTE DAL COORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

1) raccordo tra la revisione ed il riordino della giurisdizione tributaria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l'intervento sulle Segreterie delle CC.TT. e sul loro personale.

2) revisione e riordino dello stato giuridico, delle competenze e del funzionamento delle Segreterie delle CC.TT., e dei ruoli del relativo personale, in base al modello delle Segreterie dei TAR, nei limiti di quanto compatibile con la prioritaria revisione ed il riordino della giurisdizione tributaria.

3) rafforzamento dei requisiti di buon andamento, imparzialità, autonomia e professionalità delle Segreterie delle CC.TT. e del relativo personale.

4) adeguamento delle Segreterie delle CC.TT., in modo tale da assicurare il tempestivo e corretto espletamento del carico di lavoro, nonché lo svolgimento di forme di controllo ispettivo mediante personale appartenente alla stessa dotazione organica.

5) piena uniformità di trattamento tra il personale delle Segreterie delle CC.TT e quello delle Segreterie dei TAR, sotto tutti i profili, sia della retribuzione ordinaria, sia delle componenti straordinarie, delle indennità e simili.

6) creare una Agenzia della Giustizia Tributaria, non è concepibile che una delle parti del processo mette i soldi per istruirlo, il processo deve essere terzo e deve uscire dall'orbita MEF non è possibile che entrate e spese siano all'interno dello stesso Ministero.